

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 222/2020

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E MANTENIMENTO A VITA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/03/2020 al 31/12/2021 cig: ZF12C3CBC6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PREMESSO CHE

al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale nonché tutelare la salute pubblica e l'ambiente deve essere garantita la tutela degli animali di affezione evitando gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e l'abbandono, attraverso il controllo della popolazione canile e il ricovero dei cani vaganti catturati presso idonee strutture per la restituzione al detentore o il mantenimento finalizzato all'adozione a privati o ad associazioni protezioniste;

CONSIDERATO CHE

- la Legge n. 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e che ai sensi dell'articolo 4 della sopracitata Legge, i comuni provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani provvedendo alla gestione direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti sotto il controllo sanitario della competente azienda sanitaria locale;

- la Legge Regionale n. 34 del 21.10.1997, ha la finalità di promuovere e disciplinare il controllo del randagismo in stretto coordinamento con i comuni e le Aziende Unità Sanitarie locali (ASL) e che ai sensi dell'Art. 2 della sopracitata Legge Regionale i comuni provvedono alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici, per assicurare l'assistenza sanitaria, il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani, sotto il controllo sanitario della competente azienda sanitaria locale, promuovendo campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso le predette strutture e realizzare interventi straordinari per la sterilizzazione della popolazione randagia;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 43 del 29.01.2010, stabilisce la direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 473 del 29.10.2010, approva le procedure sanitarie e le misure da adottare nei casi sospetti e/o confermati di Leishmaniosi canina nella Regione Lazio,

CONSIDERATO CHE

- nel territorio comunale si manifesta moderato il fenomeno del randagismo mentre in alcune zone in particolare costituisce pericolo per la cittadinanza;

- il Comune di Fonte Nuova non è dotato di una struttura idonea per assicurare l'assistenza sanitaria, il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi;

- ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 34 del 21 ottobre 1997 e s.m.i. i comuni non dotati delle strutture idonee ad assicurare l'assistenza sanitaria, il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi, possono affidare tale servizio a strutture private convenzionate provvedendo a sostenere il costo necessario per i cani rinvenuti nell'ambito del territorio di propria competenza;

- ai sensi del punto D della "direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo", approvata con delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 43 del 29 gennaio 2010, i comuni sprovvisti di una struttura pubblica

individuata quale Canile Sanitario – Rifugio dovranno assicurare tale servizio presso una struttura privata, ubicata all'interno del territorio dell'azienda sanitaria locale competente, tenendo presente nella convenzione, oltre all'economicità dell'offerta, le strutture che possono offrire minimi spostamenti degli animali preferendo strutture sul proprio territorio, avvalersi di servizi prestati da associazioni riconosciute per la protezione degli animali, siano gestite da associazioni animaliste e zoofile e modalità di pagamento del costo del servizio che disincentivi il maltrattamento degli animali e premino invece una politica delle adozioni efficace;

- si rende necessario procedere ad attivare le azioni indispensabili e propedeutiche per affidare il servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo e definitivo, custodia e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio comunale ad una struttura privata di Canile Sanitario – Rifugio, attesa la carenza di una struttura pubblica;

CONSIDERATO CHE

- tramite PEC prot. n. 27450 del 13/11/2019, il Servizio Ambiente ha indirizzato all'ASL Roma 5 – Dipartimento di Prevenzione – Area Veterinaria, la richiesta delle strutture/Canili Sanitari presenti e riconosciute sul territorio dell'ASL Roma 5;

- con nota prot. n. 34458 del 06/12/2019, protocollata dall'Ente con n. 30154 del 06/12/2019, l'ASL Roma 5 ha comunicato al Servizio Ambiente l'elenco dei Canili Sanitari ricadenti nel territorio della ASL Roma 5;

PRESO ATTO CHE

- il Servizio Ambiente ha trasmesso ai Canili Sanitari, indicati nella nota prot. n. 30154 del 06/12/2019 dell'ASL Roma 5, la richiesta di disponibilità ed offerta economica per l'affidamento del servizio di prima accoglienza e di mantenimento a vita dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Fonte Nuova;

- dall'analisi delle offerte pervenute, la proposta più conveniente per l'Amministrazione Comunale è risultata quella pervenuta dalla Soc. "La Fattoria di Tobia Srl";

- la ditta La Fattoria di Tobia srl, rappresenta un soggetto idoneo ad espletare il servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo e definitivo, custodia e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio del Comune di Fonte Nuova, poichè la stessa ha la struttura di Canile Sanitario – Rifugio posto in Palestrina località Colle Righetta, offre i minimi spostamenti degli animali, si avvale di servizi prestati da associazioni riconosciute per la protezione degli animali ed adotta un'efficace politica di adozioni, offre inoltre un prezzo molto più basso per lo smaltimento di eventuali cani deceduti;

RICHIAMATO

il certificato di Autorizzazione Sanitaria prot. n. 4876 del 26/03/1992, rilasciato dal Comune di Palestrina a nome della Sig.ra Odorizzi Maria Teresa, in qualità di Amministratore unico della Soc. "La Fattoria di Tobia Srl" con sede legale in Roma, via Cesare Rasponi 40 e sede operativa in Palestrina (RM), loc. Colle Righetta snc, per l'attività di canile;

CONSIDERATO CHE

- la Soc. "La Fattoria di Tobia Srl", con nota del 18/12/2019, protocollata dall'Ente con n. 31456 del 18/12/2019, ha trasmesso la nota prot. n. 034/2019/ip relativa all'offerta economica per il servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo per il periodo di Osservazione Sanitaria e mantenimento ad vitam dei cani randagi catturati nel territorio di competenza, rendendosi disponibile alla prosecuzione del suddetto servizio offre nel dettaglio quanto segue:

- mantenimento cani presso Canile Sanitario per l'importo di € 5,00 al giorno per cane, oltre Iva 22%;
- mantenimento cani presso Canile Rifugio per l'importo di € 3,00 al giorno per cane, oltre Iva 22%;
- mantenimento cani presso Box Contumaciali per l'importo di € 5,00 al giorno per cane, oltre Iva 22%;
- mantenimento cani affetti da Leishmania per l'importo di € 5,00 al giorno per cane, oltre Iva

- 22%;
- smaltimento cane deceduto per l'importo di € 51,65 per cane oltre Iva 22%

CONSIDERATO CHE

- non è possibile stabilire in anticipo il numero dei cani randagi per i quali la ASL RMG preveda il ricovero di prima accoglienza, nonché spese relative a cure e decessi, di conseguenza il ricovero nel canile rifugio, la spesa presunta necessaria per il servizio in oggetto, è stabilita sulla media dei rapporti precedenti trasmessi dal canile a questo Ente;
- attualmente, risultano a carico del Comune di Fonte Nuova 14 cani;

RITENUTO

- necessario provvedere ad affidare alla Ditta "La Fattoria di Tobia Srl", con sede legale in via Cesare Rasponi 40 – 00162 Roma, il servizio di prima accoglienza e ricovero temporaneo per il previsto periodo di osservazione sanitaria degli animali vaganti catturati o rinvenuti feriti e degli animali morsicatori del comune di Fonte Nuova, nonché il mantenimento a vita degli stessi, fino al 31/12/2021, sulla base delle disponibilità economiche del capitolo **1307.13.002** l'importo complessivo di € **25.440,86** compresa Iva di legge pari al 22%;

VISTO lo schema di convenzione per affidamento del servizio che allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale;

ATTESO

che il codice identificativo dell'intervento attribuito alla presente procedura dall'ANAC è n. ZF12C3CBC6

ATTESO

che la ditta suddetta è iscritta alla Camera di Commercio di Roma C.F. - P.I. 06506981007 e iscritta al REA (Repertorio Economico Amministrativo) n. 972012;

VISTI

- il D.P.R. 320 del 8 febbraio 1954 e s.m.i.;
- la Legge 281 del 14 agosto 1991 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 34 del 21 ottobre 1997 e s.m.i.;
- la "direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo" approvata con delibera della Giunta Regionale 43 del 29 gennaio 2010;
- il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs n. 50/2016;

D E T E R M I N A

Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di dare atto che il servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo e definitivo, custodia e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio del Comune di Fonte Nuova non può essere interrotto poiché, in ossequio alle vigenti disposizioni di leggi di pubblica sicurezza, d'igiene, sanità ambientale e randagismo si definisce quale servizio di pubblica necessità per i comuni;

2) di dare atto che la Soc. "La Fattoria di Tobia Srl", con sede legale via Cesare Rasponi 40 – 00162 Roma, con nota del 18/12/2019, protocollata dall'Ente con n. 31456 del 18/12/2019, ha trasmesso la nota prot. n. 034/2019/ip relativa all'offerta economica per il servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo per il periodo di Osservazione Sanitaria e mantenimento ad vitam dei cani randagi catturati nel territorio di competenza, rendendosi disponibile alla prosecuzione del suddetto servizio offre nel dettaglio quanto segue:

- mantenimento cani presso Canile Sanitario per l'importo di € 5,00 al giorno per cane, oltre Iva 22%;
- mantenimento cani presso Canile Rifugio per l'importo di € 3,00 al giorno per cane, oltre Iva 22%;
- mantenimento cani presso Box Contumaciali per l'importo di € 5,00 al giorno per cane, oltre Iva 22%;
- mantenimento cani affetti da Leishmania per l'importo di € 5,00 al giorno per cane, oltre Iva 22%;
- smaltimento cane deceduto per l'importo di € 51,65 per cane oltre Iva 22%

3) di affidare alla Ditta "La Fattoria di Tobia Srl", con sede legale via Cesare Rasponi 40 – 00162 Roma, il servizio di prima accoglienza e ricovero temporaneo per il previsto periodo di osservazione sanitaria degli animali vaganti catturati o rinvenuti feriti e degli animali morsi del comune di Fonte Nuova, nonché il mantenimento a vita degli stessi per l'importo complessivo di € 25.440,86 compresa Iva di legge pari al 22%, dal 01/03/2020 al 31/12/2021;

4) di imputare ed impegnare a favore della Soc. "La Fattoria di Tobia Srl", con sede legale via Cesare Rasponi n. 40 – 00162 Roma, la somma complessiva di € 25.440,86 Iva di legge compresa, come di seguito ripartita:

- quanto a € 10.440,86 Iva al 22% compresa, sul capitolo di bilancio 1307.13.002 Imp. Cont. 486/2020 del programma di bilancio 2020 - 2022 alla annualità 2020;
- quanto a € 15.000,00 Iva al 22% compresa, sul capitolo di bilancio 1307.13.002 Imp. Cont. 40/2021 del programma di bilancio 2020 - 2022 alla annualità 2021;

5) di dare atto che la complessiva somma di € 25.440,86 diverrà esigibile negli anni come di seguito ripartita:

- quanto ad € 10.440,86 Iva al 22% compresa per l'anno 2020,
- quanto ad € 15.000,00 Iva al 22% compresa per l'anno 2021;

6) di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio che anche se non materialmente allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che per il presente affidamento del servizio, d'importo inferiore ad € 40.000,00 si può procedere ai sensi del disposto art. 36 comma 2 lettera "a" del Dlgs 50/2016;

8) di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

9) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

10) di comunicare alla Soc. "La Fattoria di Tobia Srl", con sede legale via Cesare Rasponi 40 – 00162 Roma, dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione, il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

11) di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di

Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Dirigente
Settore III - Servizio Ambiente
Arch. Fulvio Elio Bernardo